



## DECISIONI ED ORDINI NOTABILI

INTORNO

ALLE COSTITUZIONI DEL DOMINIO MILANESE

TITOLO

*Ufficio del Giudice e del Commissario del Fiume Olona  
e delle pertinenze dello stesso Ufficio.*

(XIV) Nell' anno 1607, addì 22 giugno, referente il Magnifico Senatore Conte Lodovico Taverna Conservatore del Fiume Olona, il Senato ordinò che tutte le Bocche costrutte in detto Fiume fossero ridotte alla forma prescritta dalle Ordinanze del già Magnifico Senatore Monti fatte nel giorno 14 maggio anno 1575. I soratori poi (quali sono chiamati) doversi fare profondi nella forma voluta dalle N. C. e che in essi per nessun motivo si possa mettere alcun impedimento alla estrazione delle acque. — Le chiuse dei molini, a ridursi alla forma prescritta dalle N. C. Le porte aprentisi dei molini, chiamate *Uschiere*, dover essere giusta le forme delle stesse Costituzioni. — I pali e qualunque altro impedimento posto nello stesso Fiume doversi togliere nel termine di quindici giorni sotto pena di venticinque scudi, per ciascuno inobbediente. Oltre a ciò le Fonti dovranno essere espurgate. Si osserverà

datati dalle N. C. e farsi i Cavi, pei quali le acque abbiano a ritornare al loro luogo. — Finalmente tutti quelli che per qualche privilegio pretendono esser lecito alli medesimi di usare delle acque del detto Fiume contrariamente alla forma prescritta dalle dette Costituzioni, dovranno nel termine di quindici giorni produrre i titoli dei loro diritti nelle mani del nominato Magnifico Ducale Conservatore, il quale, istruito il processo, riferirà al Senato, perchè alla fine si possano distruggere dalle fondamenta gli introdotti abusi. — Tutte queste cose poi saranno a promulgarsi con pubblico editto dallo stesso Magnifico Conservatore a mente del Senato, affinchè sia noto a tutti, e gli Utenti siano certi che ove nel medesimo termine di giorni quindici le predette cose non siano state pienamente eseguite, e praticato lo spurgo delle fonti, gli inobbedienti saranno obbligati a tutte le spese di esecuzione. — Egr. Secret. Marchesonio.

Intorno alla facoltà di farsi sostituire nella carica di Commissario del Fiume Olona, referente il Magnifico Senatore Leizaldo fu decretato dal Senato addi 13 agosto 1620 — non essere ammissibili le surrogazioni, e ciò doversi osservare per l'avvenire.

Lagnandosi gli Utenti del Fiume Olona per l'Editto e l'Ordinanza promulgata dal Magnifico Caimi coll'autorizzazione del Senato intorno alla modellazione delle Bocche, il Senato nel giorno 11 luglio 1643 decise doversi osservare l'Editto ed informarsi il Senato intorno ai prodotti gravami.

---

*ORDINE circa il modo di intimare i precetti ai Monasteri dei Regolari ed alle Persone Ecclesiastiche Utenti delle acque del Fiume Olona.*

MDCXXIII = Giorno 19 luglio.

— 27 —

sendo che per la esecuzione e gli effetti dell'Ordine dell'Eccellentissimo Senato emanato sotto il giorno 15 del mese di maggio 1623, il precetto devesi intimare personalmente a tutti gli Utenti delle acque del Fiume Olona, affinchè facciano praticare i sotori all' oggetto che le acque dopo il loro legittimo uso ritornino al detto fiume, giusta le disposizioni delle Nuove Costituzioni, e degli Ordini del Prefato Eccellentissimo Senato; e siccome tra i detti Utenti vi sono non pochi Monasteri tanto di Monaci che di Monache, ed altre persone Ecclesiastiche, i quali non hanno Fittabili dei prati irrigati dalle dette acque e di conseguenza non si conosce in qual modo i precetti istessi si possano intimare: epperçi per l'opportuno rimedio i Sindaci del detto Fiume Olona ricorrono alla Magnificenza Vostra umilmente supplicando, perchè si degni prescrivere la forma per la intimazione del detto precetto alli nominati Ecclesiastici all'intento che l'Ordine del predetto Eccellentissimo Senato sia messo ad esecuzione e per tal modo ecc.

E quelle istanze maturamente, ponderate, il Senato emanò questo Ordine che la ricordata precedente Ordinanza dovesse promulgarsi con pubblico Editto, di maniera che rimanesse da tutti conosciuta.

BELINGERIO PROVERIA.



## INDICE. (\*)

(I) Per la custodia delle acque del Fiume Olona debbono eleggersi due Campari, ed in qual maniera. = *Constit. tit. de Officio Judicis et Commissarii Fluminis Olonae, § Eliganturque.*

(II) L'alveo di questo Fiume a qual forma debba ridursi. = *Constit. tit. eod. § Alveus.*

(III) Chi estrae acqua da questo Fiume è tenuto ogni anno a prestar fidejussione, e basta se il proprietario dia fidejussione pei conduttori ed in qual modo possa usarsi l'acqua. = *Constit. tit. eod. § Nemini.*

(IV) Chi estrae acqua, come sopra, deve avere un soratore ed in qual modo. = *Constit. tit. eod. § Omnesque.*

(V) Non si può far chiusa od altro impedimento per derivare le acque di Olona. = *Constit. tit. eod. § Nemini.*

(VI) L'acqua di questo Fiume può essere impunemente estratta nel tempo di piena. = *Constit. tit. eod. § Si superfluitas.*

(VII) In qual modo sia lecito usare dell'acqua predetta all'Universalità dei luoghi di Parabiago e Rho. = *Constit. tit. eod. § Universitas.*

(VIII) Gli estraenti l'acqua predetta sono tenuti alla manutenzione dei ponti. = *Constit. tit. eod. § Ducentes.*

(IX) Che debbasi fare, ove l'acqua di questo Fiume potesse aumentarsi. = *Constit. tit. eod. § Caeterum.*

---

(\*) I numeri romani furono intercalati nella traduzione onde mettere in

(X) Le fonti dell'acqua predetta debbono spurgarsi, ed a spese di chi. = *Constit. tit. eod. § Tencatur.*

(XI) Come debbasi punire chi diverge od impedisce l'acqua di questo Fiume. = *Constit. tit. eod. § Et si quis.*

(XII) Ponno usare l'acqua predetta gli imbiancatori, e quelli che fanno quadrelli e tegole. = *Constit. tit. eod. § Liceat.*

(XIII) Chi ha diritto di estrar l'acqua d'Olona, ove sia renitente a far le spese, perde il diritto, ed in qual modo l'accresca agli altri Utenti. = *Constit. tit. eod. § Denique.*

(XIV) Le disposizioni contenute nelle Costituzioni e nell'Ordinanza del Magnifico Conservatore Senatore Monti intorno a questo Fiume debbono essere osservate. = *Collect. decis. ad tit. ut supra.*

(XV) In qual modo debbano intimarsi i precetti agli Utenti Ecclesiastici ed ai Regolari di questo Fiume. = *Ord. Senat. 19 julii 1623.*

